

La Commissione Nazionale della Formazione Continua (CNFC) nella seduta del 17 /07/2013 ha definito la differenza tra gli istituti dell'esonero e dell'esenzione :**In caso di esonero il professionista sanitario non sospende la propria attività professionale. Al contrario, il requisito tipico dell'esenzione dall'obbligo formativo ECM è la sospensione dell'attività professionale per i motivi indicati nella stessa determina.**

ESONERI

L'esonero riguarda l'intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese (ad esempio un corso di formazione della durata di un mese e 10 giorni dà diritto all'esonero di 4 crediti ECM).

La durata dell'esonero per formazione è riferito alla durata legale del corso di formazione universitaria e le tipologie di esoneri sono: Annuali, Annuali Parziali e Mensili ;

Esoneri Annuali:

- Master universitari di durata annuale di primo livello che erogano almeno 60 CFU;
- Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni che erogano almeno 60 CFU/anno;
- Corso di Formazione in Medicina Generale di cui al D.Lgs. 368/17.08.1999;
- Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
- Laurea specialistica;
- Diploma di specializzazione;
- Dottorato di ricerca;
- Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92;
- Corso micologi durata annuale.

Esoneri Annuali Parziale

- Corso micologi durata biennale (riduzione del 50% dell'obbligo formativo individuale annuale ECM nel biennio in cui si svolge il Corso).

Esoneri Mensili (esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione ha durata superiore a 15 giorni per ciascun mese)

- Frequenza corsi universitari diversi dalle tipologie elencate: dà diritto all'esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione ha durata superiore a 15 giorni per ciascun mese;
- Corso di aggiornamento in tematiche AIDS o Militari in missione all'estero.

ESENZIONI

Sono esentati dall'obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell'attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l'esercizio della propria attività professionale a seguito di:

- Congedo maternità obbligatoria D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni (l'esenzione per maternità comprende tutti i periodi a tal fine previsti dalla legge :gravidanza a rischio, astensione obbligatoria, astensione facoltativa);
- Congedo parentale: D.lgs.n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- Adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;

- Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
 assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza; (La Determina prevede l'esenzione per motivi di salute, nella misura di 4 crediti per ogni mese, solo nei casi di temporanea sospensione dell'attività professionale. Pertanto per i sanitari affetti da patologie gravi e/o invalidanti iscritti all'Ordine che continuano a svolgere la propria professione, non sono previste esenzioni)
- Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni;
- Aspettativa per incarico direttore sanitari o aziendale, direttore generale e direttore amministrativo: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
- Aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
- aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.

I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell'ambito del triennio. La Commissione nazionale per la formazione continua si riserva di valutare eventuali posizioni non previste.